

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1963

Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 maggio 1950, n. 261, recante autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, autorizzò (articoli 1 e 2) il Ministero del tesoro ad accordare prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna (la Sezione di credito di quest'ultimo Banco fu successivamente soppressa con la legge 11 aprile 1953, n. 298, e le sue attività e passività furono trasferite al Credito industriale sardo) per l'importo complessivo, rispettivamente, di lire 12,2 miliardi, di lire 5,8 miliardi e di lire 2 miliardi, affinché fossero utilizzati, da parte delle Sezioni medesime, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali del Mezzogiorno ad un tasso non superiore al 5 per cento, ivi compresi interessi, diritti di commissione e spese accessorie.

Con la medesima legge 9 maggio 1950, n. 261 (articoli 6 e 7) si autorizzarono le Sezioni di credito industriale dei suddetti Banchi meridionali ad integrare i prestiti loro concessi dal Tesoro con altri fondi, di pari importo, ricavati da emissioni obbliga-

zionate e da destinare ugualmente a finanziamenti industriali ad un tasso a carico dei beneficiari non superiore al 5 per cento, ivi compresi oneri accessori e spese. Al fine di consentire l'applicazione di tale tasso di favore, rispetto al costo del denaro (superiore) proveniente dalle emissioni obbligatorie, l'articolo 8 della stessa legge autorizzò il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata massima di 10 anni.

Senonchè sulle operazioni di finanziamento accordate dalle Sezioni a valere sui fondi propri (quelli cioè ricavati dalle obbligazioni) il margine a favore degli istituti era, per provvigioni e quota rischi, inferiore a quello previsto dalla stessa legge rispetto alle operazioni effettuate con i fondi anticipati dallo Stato.

Da tale constatazione è sorta, quindi, la esigenza di consentire, per ragioni di uniformità, alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali pari rendimento sia per i finanziamenti effettuati con fondi statali, sia per quelli accordati con fondi pro-

venienti da emissioni obbligatorie, atteso che sia gli uni che gli altri, a termine di legge, dovevano essere concessi ad un tasso a carico dei mutuatari non superiore al 5 per cento. Ciò anche per la considerazione del fatto che la provvista di mezzi finanziari attraverso l'emissione di obbligazioni era solo una facoltà, di cui, però, si avvalsero le Sezioni di credito industriale citate nell'intento di affiancare la politica governativa intesa al potenziamento industriale del Mezzogiorno.

La sopra accennata esigenza di assicurare parità di rendimento alle Sezioni in questione sui finanziamenti effettuati in base alla legge 9 maggio 1950, n. 261, può essere soddisfatta modificando all'uopo l'articolo 8 della stessa legge, nel senso di trasformare

il contributo statale nel pagamento degli interessi fino al 4 per cento, ivi previsto, da scalare, cioè proporzionale al finanziamento in essere alle singole scadenze, in un contributo costante annuo del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascun mutuo, per una durata non superiore a 10 anni. Detta trasformazione non comporterà alcun onere a carico del bilancio statale, in quanto la maggiore spesa derivante dai contributi da liquidare in base al nuovo criterio rientra negli stanziamenti di bilancio disposti in esecuzione del secondo comma dell'articolo 8 della menzionata legge n. 261.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, il cui articolo unico è inteso a modificare l'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, nei termini innanzi esposti.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni ».